



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Delibera n.41 del Consiglio di Istituto del 20/11/2025

Articolo 1 – Finalità e principi generali

- a) La scuola, quale comunità educativa fondata sui principi della Costituzione, riconosce come valore primario la tutela della dignità, della libertà e della sicurezza personale di ogni alunno. Essa promuove un clima scolastico sereno e accogliente, finalizzato alla crescita integrale della persona e al rispetto reciproco.
- b) Il presente Regolamento disciplina le modalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in attuazione della *Legge 29 maggio 2017, n. 71*, della *Legge 70 del 2024*, del *Decreto Legislativo 99 del 2025*, delle *Linee di orientamento del MIUR 2021*, nonché in coerenza con il Regolamento disciplinare d'Istituto e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- c) Le misure previste hanno finalità educativa, formativa e riparativa. Esse mirano alla responsabilizzazione dello studente e alla ricostruzione del rapporto di fiducia e convivenza all'interno della comunità scolastica, evitando ogni forma di punizione meramente repressiva.
- d) La scuola promuove la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della solidarietà, in stretta connessione con gli obiettivi del *Curricolo di Educazione Civica*, e favorisce la collaborazione tra studenti, famiglie, docenti, personale scolastico e territorio.

Articolo 2 – Definizioni

- a) Ai sensi della Legge n. 71/2017, per cyberbullismo si intende *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, di aggredirli, di ridicolizzarli, di diffamarli o di metterli in ridicolo.*
- b) Ai sensi della Legge 70/2024 e del D.Lgs. 99/2025, per bullismo si intende *ogni comportamento aggressivo, prevaricatore o violento, ripetuto nel tempo, posto in essere da*



uno o più soggetti nei confronti di una persona più debole, tale da provocare ansia, timore, isolamento, emarginazione o lesione della dignità personale, anche mediante offese, minacce, furti o danneggiamenti.

c) Entrambi i fenomeni si configurano come violazioni della dignità umana e del diritto alla sicurezza e sono contrastati attraverso azioni educative, disciplinari e, ove necessario, di segnalazione alle autorità competenti.

Art. 3 - Differenze principali tra Bullismo e Cyberbullismo

Tratto dalle Linee Guida MIM

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consente al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Articolo 4 – Educazione alla cittadinanza e prevenzione

- a) La prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo costituisce parte integrante dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica, in conformità alla Legge 92/2019 e al Curricolo di Educazione Civica 2025 dell'Istituto.
- b) L'educazione alla Costituzione e alla legalità è promossa attraverso attività didattiche



finalizzate a far conoscere i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà e rispetto reciproco, nonché a contrastare qualsiasi forma di violenza, discriminazione o esclusione.

- c) La cittadinanza attiva viene incoraggiata mediante la partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola, lo svolgimento di attività di volontariato e solidarietà, la collaborazione in progetti di peer education e di sostegno tra pari.
- d) La cittadinanza digitale comprende la formazione all'uso consapevole e critico delle tecnologie, alla tutela della privacy, al riconoscimento delle fake news, al rispetto della netiquette e al contrasto dei linguaggi d'odio online.

Articolo 5 – Struttura organizzativa e figure di riferimento

- a) Il Dirigente scolastico è responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, coordina le azioni di prevenzione e interviene direttamente nei casi segnalati.
- b) Il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo elabora strategie di prevenzione, valuta la gravità dei casi e propone le misure educative o disciplinari da adottare in accordo con i docenti dei consigli di classe, promuove attività di formazione e mantiene i contatti con la Polizia Postale, le autorità giudiziarie, i servizi sociali e sanitari territoriali.
- c) L'Istituto si avvale dello Sportello d'ascolto scolastico per garantire supporto psicologico e mediazione nei casi di disagio.
- e) L'Istituto collabora con la rete territoriale e con le Forze dell'Ordine per promuovere campagne di sensibilizzazione e protocolli condivisi di intervento.

Articolo 6 – Segnalazione, intervento e tutela immediata

- a) Qualsiasi studente, docente, genitore o membro del personale che venga a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il Referente d'Istituto.
- b) Le segnalazioni devono essere trattate con riservatezza, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
- c) Il Dirigente procede all'ascolto riservato della vittima e, successivamente, dell'autore o degli autori, coinvolgendo i consigli di classe / team per l'analisi del caso.
- d) Le famiglie delle parti coinvolte sono convocate per un confronto educativo e informativo.
- e) Nei casi di cyberbullismo, la scuola, in attuazione dell'articolo 2 della Legge n. 71/2017, chiede la rimozione o l'oscuramento dei contenuti digitali lesivi entro quarantotto ore.



- f) Nei casi gravi o recidivi, l'Istituto segnala il fatto alle autorità competenti e, qualora la condotta metta a rischio la sicurezza della vittima, attiva immediatamente il Servizio 114 Emergenza Infanzia, previsto dal D.Lgs. 99/2025, garantendo tutela psicologica e consulenza legale.
- g) In ogni fase del procedimento è assicurata la protezione della vittima e l'adozione di misure idonee a favorirne il reinserimento nel gruppo classe.

Articolo 7 – Misure educative e sanzioni disciplinari

- a) Le misure disciplinari e le azioni educative che la scuola può adottare nei casi di bullismo o cyberbullismo si fondano sul principio che la sanzione deve avere sempre una finalità formativa e non punitiva. Ogni intervento deve favorire la presa di coscienza del comportamento scorretto, la responsabilità personale e il ripristino di relazioni rispettose all'interno della comunità scolastica.
- b) L'entità della sanzione è determinata tenendo conto della gravità dei fatti, della loro eventuale reiterazione nel tempo, delle conseguenze sulla vittima, del contesto in cui si sono verificati e della maturità dell'autore della condotta. Nella valutazione rientrano anche eventuali circostanze attenuanti, come il riconoscimento dell'errore o la volontà di riparare il danno.
- c) Nei casi meno gravi, o quando l'episodio rappresenta un comportamento isolato, la scuola privilegia sempre interventi educativi come il richiamo verbale o scritto, la riflessione guidata e l'invito a formulare scuse sincere, anche pubbliche, verso la persona offesa. In queste situazioni, lo scopo principale è favorire la comprensione del disvalore dell'atto e la riconciliazione all'interno del gruppo classe.
- d) Quando la condotta ha provocato disagio o danno alla vittima o al clima scolastico, il Dirigente o il Team / Consiglio di Classe possono disporre attività di natura riparativa o solidaristica, come la partecipazione a progetti di educazione civica, di cittadinanza attiva o di volontariato scolastico. Queste attività, calibrate sull'età e sulla maturità dello studente, hanno il compito di trasformare l'esperienza negativa in un'occasione di crescita personale e di servizio alla comunità.
- e) Nei casi più gravi o ripetuti, o quando le azioni abbiano arrecato offesa alla dignità della vittima, la scuola può disporre l'allontanamento temporaneo dalla classe. Tale sospensione può essere accompagnata da un obbligo di frequenza parziale, durante il quale lo studente partecipa ad attività educative, di riflessione e di rielaborazione del proprio comportamento. La sospensione non è concepita come esclusione, ma come un tempo educativo, dedicato



alla consapevolezza e alla ricostruzione del rapporto con la scuola.

f) Nei casi di eccezionale gravità, caratterizzati da comportamenti violenti, denigratori o recidivi, la sospensione può superare i quindici giorni ed essere deliberata dal Consiglio d'Istituto. Anche in tali circostanze, la scuola elabora un piano di rientro personalizzato, volto a favorire il recupero educativo e la reintegrazione dello studente nella comunità scolastica.

g) Qualora le condotte configurino un reato o siano di particolare allarme sociale, il Dirigente scolastico provvede alla segnalazione alle autorità competenti. Nei casi specifici di cyberbullismo, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 71/2017, può essere attivata la procedura di ammonimento del Questore, su richiesta della vittima, dei genitori o del Dirigente stesso. L'ammonimento consiste in un richiamo formale al minore, alla presenza dei genitori, e ha lo scopo di dissuaderlo dal reiterare la condotta senza avviare immediatamente un procedimento penale.

h) Indipendentemente dal tipo di sanzione, lo studente è sempre accompagnato in un percorso educativo personalizzato, che può prevedere colloqui di orientamento, incontri con lo psicologo scolastico, attività di gruppo o lavori di restituzione in classe. La scuola favorisce anche il coinvolgimento dei genitori, chiamati a condividere il percorso di crescita e di responsabilità del proprio figlio.

i) Ogni provvedimento disciplinare è formalizzato per iscritto, comunicato alla famiglia e registrato nei documenti ufficiali dell'Istituto. È garantito il diritto dello studente e dei genitori di presentare ricorso all'Organo di Garanzia d'Istituto entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

l) Le sanzioni adottate in base al presente Regolamento si integrano con quelle previste dal Regolamento disciplinare generale dell'Istituto, costituendo un corpus unitario di norme volto a promuovere la convivenza civile, la cittadinanza consapevole e il rispetto reciproco.

Articolo 8 – Tutela della vittima

a) L'Istituto garantisce la riservatezza dei dati personali e protegge la dignità della vittima in ogni fase del procedimento.

b) È assicurato l'ascolto empatico e la possibilità di ricorrere al supporto psicologico e al sostegno educativo attraverso lo Sportello d'ascolto o il Servizio 114.

c) Il Dirigente, d'intesa con la famiglia, può disporre misure temporanee di protezione, quali la frequenza in altro gruppo o la revisione dell'orario scolastico, al solo fine di favorire il benessere



dell'alunno.

d) La scuola si impegna a monitorare nel tempo il percorso di reinserimento della vittima, prevenendo ulteriori situazioni di isolamento o esclusione.

Articolo 9 – Corresponsabilità educativa e collaborazione con le famiglie

- a) La prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo si fondano sull'alleanza educativa tra scuola e famiglia.
- b) I genitori, sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità, si impegnano a collaborare con la scuola, a vigilare sull'uso corretto delle tecnologie digitali e a partecipare alle attività formative promosse dall'Istituto.
- c) La scuola organizza incontri periodici con le famiglie per approfondire temi legati all'educazione digitale, alla gestione delle emozioni e alla prevenzione dei comportamenti a rischio.
- d) La responsabilità condivisa è principio cardine del percorso educativo e rappresenta il fondamento dell'efficacia delle azioni di prevenzione.

Articolo 10 – Disposizioni finali

- a) Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della deliberazione del Consiglio d'Istituto e costituisce parte integrante del Regolamento disciplinare, del PTOF e del Patto Educativo di Corresponsabilità.
- b) Il testo è pubblicato sul sito istituzionale e illustrato agli studenti della scuola secondaria e delle quarte e quinte della Primaria all'inizio di ogni anno scolastico.
- c) Tutti i membri della comunità scolastica – studenti, famiglie, docenti e personale – sono tenuti a conoscerlo e a rispettarlo, per contribuire a costruire una scuola fondata sulla legalità, sulla dignità e sul rispetto reciproco.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emanuele d'Adamo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del d.lgs 39/1993